1218
3 SET. 2014

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI PER L'ESPLETAMENTO DI INTERVENTI DI CHIRUGIA ENDOSCOPICA AVANZATA TRAMITE U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (C.F. e P.I. n. 00681110953) di seguito indicata come"ASL 5" rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, che agisce in nome e per conto della ASL5, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Oristano nella via Carducci n. 35,

E

l' Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (C.F. e P.I. n. 02261430926) di seguito indicata come "ASL 8" rappresentata dal Direttore Generale Dott. Emilio Simeone, nato a Iglesias (CI) il 29.08.1945 , che agisce in nome e per conto della ASL8, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in via Piero della Francesca 1 - 09047 Su Planu Selargius ;

PREMESSO

- che l'ASL 5 di Oristano ha necessità di avvalersi della collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari finalizzata all'esecuzione di interventi chirurgici particolari da effettuarsi presso l'U.O. di Endoscopia del P.O. "San Martino" di Oristano;
- che l'attività sopra indicata può essere garantita, allo stato attuale, ricorrendo alla collaborazione del Dirigente Medico Responsabile della U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ASL 8, e dall'equipe dei Dirigenti Medici afferenti alla U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ASL 8 di seguito indicati come "equipe";
- in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano n. 412 del 21/05/2014;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L' ASL 8 si impegna a fornire una collaborazione all'ASL 5 di Oristano tramite i Dirigenti Medici della U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, per l'esecuzione di interventi chirurgici particolari da effettuarsi presso l'U.O. di Endoscopia del P.O. "San Martino" di Oristano .

ART. 2

L'ASL 5 affida al Dirigente Medico dell'Equipe della U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ASL 8, che verrà di volta in volta designato come prestatore d'opera dal suo Dirigente Responsabile, l'incarico di svolgere l'attività di collaborazione professionale di cui all'art. 1.

ART. 3

Il Dirigente Responsabile della U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ASL 8 ed il personale dell'Equipe, si impegnano a prestare la propria attività di collaborazione professionale -al di

fuori del proprio normale orario di servizio- presso la ASL 5, articolando l'attività in sessioni, secondo cadenze temporali che verranno di volta in volta concordate con la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri dell'ASL di Oristano, compatibilmente con le esigenze di servizio presso l'ASL 8 di Cagliari.

ART. 4

Per le prestazioni di cui all'articolo 1, l'ASL 5 corrisponderà all'ASL8 un compenso lordo pari a € 1000,00 (euro mille/00) per ogni accesso effettuato dal prestatore d'opera (della durata minima di 6 ore) oltre IRAP calcolata sulla quota spettante al prestatore d'opera ed il rimborso delle spese di viaggio -da liquidarsi nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso da Cagliari a Oristano e viceversa- e delle eventuali spese di sistemazione alberghiera;

ART. 5

Il compenso lordo risultante dal computo come determinato al precedente art. 4 verrà corrisposto dall'ASL 5 all'ASL 8, che lo attribuirà secondo le percentuali previste nel proprio regolamento al prestatore d'opera avente diritto.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni effettuate sarà documentata dal Dirigente Medico che le ha erogate, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo che dovrà essere validato e controfirmato dal Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri.

L'ASL 8, sulla base di tale documentazione, provvederà ad emettere la relativa fattura con periodicità bimestrale.

Il pagamento del corrispettivo a favore dell'ASL n. 8 di Cagliari dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data fattura tramite bonifico sul C/C 306203 di tesoreria unica presso la Banca d'Italia.

ART. 6

Ferme restando le responsabilità personali del prestatore d'opera ascrivibili all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, rimane, comunque, a carico dell'ASL 5 la responsabilità diretta nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività medesima.

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione l'ASL 5 si obbliga a tenere indenne il prestatore d'opera stipulando apposita polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi :

a) infortunio occorso al prestatore d'opera durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione ed infortunio in itinere in occasione dell'accesso alle strutture aziendali per lo svolgimento delle predette attività;

c) danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione;

ART. 7

La presente convenzione avrà durata di un anno con decorrenza dal 30/05/2014 fino al 29/05/2015 e potrà essere consensualmente prorogata previa adozione di specifico atto espresso sottoscritto dalle parti.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di trenta giorni dall'operatività del recesso, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R., senza altri

oneri per le parti se non relativamente ai compensi dovuti per le prestazioni già rese alla data di operatività del recesso.

ART. 8

I Contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto in tutte le ipotesi di inadempimento alle disposizioni in esso contenute.

ART. 9

Le apparecchiature, gli arredi, i presidi diagnostici connessi e utili all'attività del prestatore d'opera sono forniti dall'ASL5.

ART. 10

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti Iva ai sensi dell'art. 10 punto 18) di D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11

Con il presente atto, l'ASL8 ed il proprio personale autorizzato alla collaborazione di cui al presente atto, sono autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi dall'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore d'opera entra in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione degli stessi

ART. 12

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Oristano.

ART. 13

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata.

Le premesse alla presente convenzione fanno parte integrante e sostanziale della stessa.

Eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atti scritto dalle parti.

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto confermato e sottoscritto.

Oristano, _____

Per l'A.S.L. n. 5 di Oristano
Il Direttore Generale
dott. Mariano Meloni

Cagliari, _____

Per l'A.S.L. n.8 di Cagliari
Il Direttore Generale
dott. Emilio Simeone

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1218 DEL - 3 SET. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Morelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

ASLCagliari
Il presente allegato è composto di n° 3 fogli di n° 3 pagine.
IL RESPONSABILE SSD AFFARI GENERALI
Dr.ssa Marisa Udella